

## Assicurazioni - dirigenti

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
per i dirigenti in carica prima dell'entrata in vigore del CCNL 15/10/2007 che non abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 7 per passare al nuovo modello economico							
01/04/2011	01/07/2018	13%	(si veda l'apposita sezione)	-	(si veda l'apposita sezione)	50%;60%;70%;80%;90%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
per i dirigenti assunti o nominati a partire dal 15/10/2007 ovvero per i dirigenti che dovessero optare per il nuovo modello economico nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008							
01/04/2011	01/07/2018	13%	(si veda l'apposita sezione)	-	(si veda l'apposita sezione)	50%;60%;70%;80%;90%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
02/07/2018	ad oggi	13%	(si veda l'apposita sezione)	-	(si veda l'apposita sezione)	50%;60%;70%;80%;90%;100% <sup>1-2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- <sup>1</sup>	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

<sup>1</sup> Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/11/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 15/10/2007. Per i dirigenti in carica prima dell'entrata in vigore del CCNL 15/10/2007 che non abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 7 per passare al nuovo modello economico: retribuzione contrattuale di cui alle tabelle stipendiali riportate nell'allegato 2, nonché dell'importo transattivo di cui allegato 3, spettanti al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento. Per i dirigenti assunti o nominati a partire dal 15/10/2007 ovvero per i dirigenti che dovessero optare per il nuovo modello economico nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008: quota parte, nella misura del 90% del trattamento minimo complessivo riportato nell'allegato A del CCNL 15/10/2007, spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.

CCNL 02/07/2018. Ai dirigenti assunti o nominati tali a partire dalla sottoscrizione del presente CCNL spetta un trattamento pensionistico complementare finanziato dall'impresa mediante versamento (al Fondo pensione di cui all'Allegato 2) di un contributo, per ciascun dirigente, pari al 13% di una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono

conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

Indice:

02/07/2018 CCNL Accordo di rinnovo

15/10/2007 CCNL Testo definitivo

## 02/07/2018

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 2/7/2018, tra l'ANIA e la FIDIA, si è stipulato il seguente contratto per il rinnovo del CCNL 7/6/2013, contenente la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dirigente, con riguardo tanto alla parte normativa quanto alla parte economica.

Salvo diverse indicazioni, espressamente previste, il presente CCNL decorre dalla data della sua stipula e si applica al personale in servizio a detta data nonché a quello assunto o nominato successivamente. Fermo restando quanto stabilito all'art. 46, esso scadrà il 30/6/2022.

### Art. 34 Trattamento pensionistico complementare

Ai dirigenti assunti o nominati tali a partire dalla sottoscrizione del presente CCNL spetta un trattamento pensionistico complementare finanziato dall'impresa mediante versamento (al Fondo pensione di cui all'Allegato 2) di un contributo, per ciascun dirigente, pari al 13% di una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.

Per i dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL viene confermato, ove più favorevole, l'ammontare del contributo annuo a tale data versato dall'impresa al Fondo pensione in virtù delle previgenti disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico del dirigente (NOTA 3), ferme restando eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.

I criteri e le modalità di attuazione del trattamento pensionistico complementare sono disciplinati dall'apposito regolamento contenuto nell'Allegato 2 al presente contratto che tiene conto della nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotta con il D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i..

In caso di non adesione al Fondo pensione le somme che l'impresa avrebbe versato allo stesso a titolo di contribuzione secondo quanto previsto dal presente articolo non si convertiranno in un trattamento di altro genere, fatti salvi eventuali diversi accordi aziendali.

- Nota a verbale 1 -

Ove la materia pensionistica dovesse formare oggetto di modifiche legislative, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni per valutarne gli effetti sul CCNL.

- Nota a verbale 2 -

Le Parti si danno atto che non hanno mai inteso includere nella base di calcolo del t.f.r. i contributi dell'impresa per il finanziamento di trattamenti previdenziali o assistenziali riconosciuti ai dirigenti.

- Nota a verbale 3 -

Ai dirigenti che risultavano in servizio alla data del 20/7/1984, continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie di cui all'art. 44 del CCNL 20/7/1984, per la parte in cui le stesse siano ancora suscettibili di applicazione.

- Nota 3 -

Vedi art. 34 del CCNL 7/6/2013

### ALLEGATO 2 - Regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 34

#### CAPO I - Norme generali

1) Il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 34 del presente contratto collettivo nazionale di

lavoro si attua mediante un apposito Fondo pensione aziendale o, in caso di imprese che fanno parte di uno stesso gruppo, mediante un Fondo pensione unico per tutti i dirigenti del gruppo da costituirsi in conformità a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., nonché dalle relative norme di attuazione. Qualora per l'insufficienza del numero dei dirigenti o per altra causa obiettiva si manifestassero difficoltà per la costituzione o per il mantenimento in funzione del Fondo pensione aziendale, con accordo collettivo/regolamento in sede aziendale potrà essere prevista l'adesione a un fondo interaziendale del settore assicurativo o ad altro fondo già esistente, anche aperto.

2) Possono partecipare al Fondo pensione tutti i dirigenti dell'impresa.

L'adesione al Fondo pensione è volontaria. L'iscrizione è disposta dall'Organo di amministrazione del Fondo pensione, su domanda scritta del dirigente. Nel caso di fondi già costituiti con la denominazione di Casse aziendali di previdenza resta ferma l'iscrizione dei dirigenti che vi avevano aderito.

Resta demandata alla sede aziendale, con le modalità indicate nel successivo punto 14, l'eventuale estensione della partecipazione ai soggetti fiscalmente a carico dei dirigenti dell'impresa.

3) Per i dirigenti iscritti al Fondo pensione successivamente alla data del 28/4/1993, la polizza collettiva di assicurazione vita di cui alla nota a verbale agli artt. 34 e 35 del CCNL 22/7/1996, non è più alimentata da ulteriori somme a titolo di premio a partire dalla data del 15/10/2007, fatta salva la facoltà di esercizio delle prerogative individuali previste dalla legge.

4) Scopo del Fondo pensione è quello di garantire ai dirigenti aderenti una prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, avendo maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

5) Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita, ad eccezione dei dirigenti che, antecedentemente al 29/4/1993, risultino iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria e, senza interruzioni dovute a riscatto totale della posizione successiva alla stessa data, a forme pensionistiche complementari, per i quali resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della l. n. 335/1995, la prestazione può essere erogata in capitale.

Il Fondo pensione prevede che ove ricorrano i presupposti indicati dall'art. 11, comma 4 e seguenti del D.Lgs. n. 252/2005, l'aderente possa richiedere l'erogazione del montante accumulato, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

6) per i dirigenti assunti o nominati tali a decorrere dal 2/7/2018 il finanziamento del trattamento pensionistico complementare a carico dell'impresa per gli iscritti al Fondo pensione è pari al:

- 13% di una quota pari, all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.

Per i dirigenti in servizio alla suddetta data di sottoscrizione del CCNL viene confermato, ove più favorevole, l'ammontare del contributo annuo a tale data versato dall'impresa al Fondo pensione in virtù delle previgenti disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico del dirigente (NOTA 4), ferme restanti eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.

Possono essere effettuati anche versamenti volontari da parte dei dirigenti aderenti, che possono destinare al Fondo pensione il t.f.r. maturando e, secondo le modalità operative definite a livello aziendale, anche il t.f.r. pregresso.

Ai fini dell'attuazione del menzionato trattamento pensionistico complementare gli importi da accantonare verranno fatti confluire dall'impresa nel Fondo pensione entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al termine di ogni periodo di retribuzione fissato dal contratto di lavoro.

7) Le somme versate al Fondo pensione ai sensi del precedente punto 6 saranno contabilizzate evidenziando la posizione individuale dei singoli dirigenti iscritti al Fondo pensione stesso.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 4 il Fondo utilizzerà le somme accreditate nei conti individuali a seconda del caso, in conformità delle disposizioni di cui alle successive lett. A) e B) del Capo II.

8) In caso di morte del dirigente iscritto al Fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata dallo stesso è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la suddetta posizione resta acquisita al Fondo pensione.

9) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte del dirigente, che intervenga prima che lo stesso abbia maturato i requisiti richiesti per avere diritto a pensione complementare, sono date al dirigente le seguenti opzioni:

a) trasferimento della posizione individuale a un Fondo pensione al quale il dirigente possa avere accesso in funzione della nuova attività svolta o ad una forma pensionistica individuale;

b) riscatto della posizione individuale maturata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i..

Lo Statuto del Fondo pensione stabilirà misure, modalità e termini di esercizio delle opzioni di cui sopra. Gli adempimenti conseguenti all'esercizio delle stesse saranno espletati nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dall'esercizio dell'opzione.

10) I dirigenti iscritti al Fondo pensione hanno facoltà, decorsi due anni dalla data d'iscrizione al Fondo medesimo, di trasferire la loro intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica .

In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il dirigente ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del contributo a carico del datore di lavoro .

Il dirigente potrà proseguire volontariamente, oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, la propria contribuzione, determinando autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche così come previsto all'art. 8, comma 11 D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i.. Al riguardo verranno definite in sede aziendale le modalità di tale prosecuzione volontaria .

11) I dirigenti iscritti al Fondo pensione possono richiedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in qualsiasi momento una anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75 per cento, per eventuali spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero, decorsi otto anni di iscrizione, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli , documentato con atto notarile , o per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 449/1997.

Sempre decorsi otto anni d'iscrizione, i dirigenti possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote di t.f.r., maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati al Fondo pensione a decorrere dal primo momento d'iscrizione. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dai dirigenti iscritti per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale .

12) Lo Statuto del Fondo pensione, oltre all'assemblea, deve prevedere un Organo di amministrazione e uno di controllo. Detti Organi debbono essere composti nel rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei dirigenti e dell'impresa e in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., nonché dalle relative norme di attuazione.

Lo Statuto, sempre in conformità alla citata normativa, prevederà altresì la nomina del responsabile del Fondo pensione, che potrà essere individuato anche tra i componenti dell'Organo di amministrazione e comunque nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005, e s.m.i., nonché dalle relative norme di attuazione .

13) Le spese di gestione interna del Fondo pensione saranno a carico dell'impresa interessata.

E', invece, in ogni caso a carico del Fondo l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i. nonché, per quanto riguarda i Fondi pensione di cui alla successiva lett. B) del Capo II, il compenso e qualsiasi altra spesa da corrispondersi all'ente con il quale è stata stipulata la convenzione per la gestione delle risorse.

14) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti che fanno riferimento ad intese tra l'impresa e i dirigenti interessati, nell'ambito di ciascuna impresa i dirigenti stessi designeranno una propria rappresentanza con la quale potranno essere concordati dettagli, strumenti e modalità di applicazione del presente regolamento.

## **CAPO II - Norme particolari**

A) Norme applicabili ai fondi pensione già costituiti, con denominazione di Casse aziendali di previdenza, prima del 15/11/1992.

15) Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 4, salvo quanto previsto al successivo punto 17, il Fondo pensione utilizzerà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei dirigenti quali premi di assicurazione vita per la costituzione di una rendita vitalizia differita rivalutabile e l'erogazione delle altre prestazioni previste dal punto 5 e dal successivo comma 3, secondo le modalità e i criteri ivi indicati .

La rendita vitalizia sarà liquidata al dirigente interessato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il dirigente stesso avrà lasciato il servizio per quiescenza avendo maturato i requisiti di cui al precedente punto 4, ovvero secondo le modalità definite in sede aziendale nel caso in cui il dirigente si avvalga della facoltà di determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione, secondo quanto previsto al precedente punto 10.

A richiesta del dirigente da effettuarsi tramite il fondo la rendita dovuta vita natural durante potrà essere convertita in una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal lavoratore medesimo superstiti, oppure in una rendita vitalizia, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia.

16) Il Fondo stipulerà contratti di assicurazione con l'impresa dalla quale i dirigenti aderenti dipendono, o, se questa non esercita il ramo vita, con altra impresa che esercita questo ramo . Nel caso che l'impresa faccia parte di un gruppo nel quale vi sia un'impresa che esercita il ramo vita, la polizza sarà stipulata con quest'ultima impresa.

Per i contratti che sono stipulati con l'impresa dalla quale dipendono i dirigenti iscritti o con impresa dello stesso gruppo, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia a premio puro .

Per i contratti che sono stipulati con impresa diversa da quelle indicate al precedente comma, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia a premio di inventario, il cui caricamento verrà calcolato, in misura da stabilirsi, in modo

semplificato e frontale. Ciò al fine di consentire che il costo di gestione dei contratti venga sostenuto dall'impresa di appartenenza del dirigente assicurato, in modo che per quest'ultimo l'assicurazione risulti a premio puro.

Con opportune disposizioni sarà consentita, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., la possibilità di anticipare o posticipare la data di godimento della rendita (fissata preventivamente, al momento della stipulazione del contratto, all'età pensionabile prevista dalla normativa di legge).

17) Sempre per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 4), il fondo pensione potrà anche, oltre all'impiego nelle gestioni attualmente di riferimento delle somme evidenziate nelle posizioni individuali dei dirigenti:

a) impiegare direttamente, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., le stesse somme in attività stabilite dall'organo di amministrazione, accreditando nelle posizioni individuali stesse, per la quota di pertinenza di ciascun dirigente, i proventi di tali impieghi;

b) prevedere che le stesse somme siano affidate in gestione con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i..

In entrambi i casi, l'impiego delle somme disponibili può essere articolato in più linee o comparti d'investimento ai quali i dirigenti possano liberamente e facoltativamente destinare, in tutto o in parte, tali somme. In ogni caso, lo statuto del fondo pensione deve prevedere che, in caso di conferimento tacito del t.f.r., le somme siano investite nella linea a contenuto più prudenziale e tale da garantire la restituzione del capitale nonché rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del t.f.r. stesso.

18) Nel caso in cui il fondo si avvale della facoltà di cui al punto 17, al momento in cui il dirigente lascerà il servizio per quiescenza, avendo maturato i requisiti di cui al precedente punto 4), il fondo pensione utilizzerà le somme disponibili a tale data nel conto individuale del dirigente stesso quale premio unico di un'assicurazione di rendita vitalizia, da liquidarsi a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale il dirigente avrà lasciato il servizio, ovvero secondo le modalità definite in sede aziendale nel caso in cui il dirigente si avvalga della facoltà di determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione, fatto salvo secondo quanto previsto al precedente punto 10).

Il dirigente può chiedere al Fondo, al momento di maturazione del diritto alla prestazione, che in luogo di una rendita vitalizia da corrispondersi per tutta la durata della sua vita, gli venga attribuita una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal lavoratore medesimo superstiti, oppure in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia.

19) La prestazione assicurata sarà rivalutabile in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un'aliquota di partecipazione ai rendimenti non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione e il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. Sarà prevista una garanzia di tasso d'interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate dall'impresa, compatibilmente con la normativa vigente.

B) Norme applicabili ai fondi pensione che non rientrano tra quelli di cui al punto precedente

20) Il Fondo pensione gestirà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei dirigenti aderenti mediante convenzione da stipularsi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., nonché alle relative norme di attuazione.

A titolo di beneficio derivante dall'ampliamento delle opzioni a scelta degli iscritti, è data facoltà al Fondo pensione di prevedere, oltre all'impiego nelle gestioni attualmente di riferimento delle somme evidenziate nelle posizioni individuali, l'inserimento di ulteriori linee o comparti d'investimento ai quali i dirigenti possano liberamente e facoltativamente destinare, in tutto o in parte, tali somme. In ogni caso, lo Statuto del Fondo pensione deve prevedere che, in caso di conferimento tacito del t.f.r., le somme siano investite nella linea a contenuto più prudenziale e tale da garantire la restituzione del capitale nonché rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del t.f.r. stesso.

21) All'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il fondo pensione provvederà, in conformità al comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative norme di attuazione all'atto della maturazione del diritto alla prestazione, erogata sotto forma di rendita:

a) mediante stipula, sulla base di apposita convenzione, di contratti di rendita vitalizia immediata rivalutabile con l'impresa di appartenenza dei dirigenti iscritti o con impresa del gruppo ovvero, qualora nel gruppo non vi sia un'impresa che eserciti il ramo vita, con altra impresa di assicurazione sulla vita;

b) direttamente, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati e previa autorizzazione della COVIP, rilasciata avuto riguardo oltretutto alla adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti, anche alla dimensione del fondo per numero di iscritti.

22) Per i contratti che sono stipulati con l'impresa di appartenenza dei dirigenti iscritti o con impresa del gruppo, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia immediata a premio puro.

Per i contratti stipulati con altre imprese, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia immediata a premio di inventario il cui caricamento verrà calcolato, in misura da stabilirsi, in modo semplificato e frontale. Ciò al fine di consentire che il costo di gestione dei contratti venga sostenuto dall'impresa di appartenenza del dirigente assicurato, in modo che per quest'ultimo l'assicurazione risulti a premio puro.

23) La rendita assicurata sarà rivalutabile in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un'aliquota di partecipazione ai rendimenti non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione e il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. Sarà prevista una garanzia di tasso d'interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate dall'impresa,

compatibilmente con la normativa vigente.

- Nota 4 -

Vedi art. 34 del CCNL 7/6/2013

## **15/10/2007**

### **Testo definitivo**

Il giorno 15 ottobre 2007 in Roma

tra

l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), rappresentata dal Presidente dell'Ania Fabio Cerchiai, e dal Direttore Generale Giampaolo Galli, assistiti da Riccardo Verità, Claudio Catapano e da Cesare Mella, nonché dai componenti la Delegazione di Trattativa Luigi Caso, Alessandro Cassella, Carlo Cicolani, Nunzio Nicola Giancola, Attilio Invernizzi, Giorgio Mentuccia, Giuseppe Santella.

e

la Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici (FIDIA), rappresentata dal Presidente Dario Scrosoppi, assistito dal Vicepresidente Mauro Guasparri e dal Segretario Nazionale Sergio Lazzarotto si è convenuto quanto segue

### **Trattamento pensionistico complementare**

ART. 34

Ai dirigenti assunti o nominati tali a partire dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L. spetta un trattamento pensionistico complementare finanziato mediante versamento al Fondo pensione di cui all'allegato n. 5 di un contributo, per ciascun Dirigente, pari al 13% di una quota parte, nella misura del 90%, del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'allegato 1, spettante al Dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.

Per i dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., che non abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 6 per passare al nuovo modello economico, il contributo di cui al 1° comma dell'art. 34 è pari al 13% della retribuzione contrattuale di cui alle tabelle stipendiali riportate nell'allegato 2, nonché dell'importo transattivo di cui all'allegato 3, spettanti al Dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.

I criteri e le modalità di attuazione del trattamento pensionistico complementare sono disciplinati dall'apposito regolamento contenuto nell'allegato n. 5 al 19 presente contratto che tiene conto della nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotta con il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In caso di non adesione al Fondo Pensione le somme che l'impresa avrebbe versato allo stesso a titolo di contribuzione secondo quanto previsto dal presente articolo, non si convertiranno in un trattamento di altro genere, fatti salvi eventuali diversi accordi aziendali.

Nota a verbale n. 1 – Ove la materia pensionistica dovesse formare oggetto di modifiche legislative, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni per valutarne gli effetti sul C.C.N.L.

Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che non hanno mai inteso includere nella base di calcolo del T.F.R. i contributi dell'impresa per il finanziamento di trattamenti previdenziali o assistenziali riconosciuti ai dirigenti.

Disposizione transitoria – Per quanto riguarda i Dirigenti non iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite in data anteriore al 15 novembre 1992, con il versamento al Fondo pensione del contributo da parte dell'Azienda del 13% di cui al presente articolo, cesserà di essere alimentata la polizza collettiva di assicurazione vita di cui alla nota a verbale in calce agli artt. 34 e 35 del C.C.N.L. 22 luglio 1996.

---